

STATUTO

AIR MEDICAL SERVICE SOC. COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ASSAGO MI VIA REGGIO EMILIA
17/A-19

Numero REA: MI - 2652763

Codice fiscale: 12291380017

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-03-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" atto n.6.630/4.538 di rep.

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

È costituita ai sensi della legge 381/1991, la società cooperativa denominata:

"AIR MEDICAL SERVICE SOC. COOPERATIVA SOCIALE"

Articolo 2 - SEDE

La società ha sede legale in Assago (MI), all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese. Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata. La Cooperativa potrà istituire con delibera assembleare, sedi secondarie, succursali, agenzie di rappresentanza anche altrove; spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede all'interno del territorio comunale.

Articolo 3 - DURATA

La durata della società è stabilita fino al giorno 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci che hanno concorso all'approvazione della delibera di proroga.

Articolo 4 - NORME APPLICABILI

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del Libro V del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del libro V del codice civile, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla l. n. 142 del 2001, di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II

SCOPI - OGGETTO

Articolo 5 - SCOPI

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1 lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381.

Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno alle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale e per

prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale. Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti da terzi, facenti parti delle categorie bisognose di intervento sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni, peraltro possibilmente, migliori di quelle rinvenibili sul mercato. La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quella di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità occupazionale, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nei modi stabili dallo statuto e dai regolamenti interni e si avvale, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci. La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381 dell'art. 2520 comma 2 del codice civile in modo da produrre beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni dello statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale; conseguentemente, la cooperativa è considerata indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.). In ogni caso la cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità, pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi postali, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di emettere strumenti finanziari;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi e può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

Articolo 6 - OGGETTO SOCIALE

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto le seguenti attività

socio-sanitarie ed educative di cui all'art. 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n.381, e precisamente:

- attività di portantini e lettighieri, di trasporto con autovettura e/o autoambulanza e pronto soccorso infermieristico ad infortunati, inermi ed ammalati da espletarsi per ospedali, ambulatori e strutture ospedaliere in genere;
- attività di trasporto di organi e sangue;
- assistenza domiciliare o presso strutture o presidi sociali e sanitari gestiti anche direttamente dalla cooperativa, a persone in stato di emarginazione sociale (anziani, persone diversamente abili, malati, infermi);
- attività infermieristica, sia come A.S.A. che come O.S.S., attività riabilitativa, pulizia di malati o infermi e dei locali in cui sono ricoverati presso strutture medico ospedaliere o di degenza, escludendo le attività riservate dalla legge;
- la fornitura di servizi medici ed infermieristici;
- organizzazione di iniziative solidaristiche in occasione di emergenze sociali ed umanitarie di protezione civile;
- organizzazione di presidi temporanei sanitari di emergenza o urgenza nell'ambito di manifestazioni sportive dilettantistiche e non, di manifestazioni culturali, spettacoli, mostre, concerti ed altri eventi;
- servizi nel settore socio-assistenziale alle imprese e agli enti pubblici e di assistenza anziani, bambini, malati, invalidi;
- promozione dello sviluppo di altre istituzioni, associazioni ed enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli della cooperativa stessa, anche allo scopo di sviluppare ed incrementare la rete di relazioni solidaristiche nazionali e internazionali;
- promozione delle attività della cooperativa anche, ma non esclusivamente, mediante momenti formativi culturali e/o professionali. Per lo svolgimento delle attività sopraindicate la cooperativa potrà pertanto:
 - 1) assumere la concessione in appalto di lavori, servizi, forniture, nel rispetto delle disposizioni di legge;
 - 2) sussistendo i requisiti previsti dalla legge potrà altresì partecipare ad appalti e gare, pubbliche e private;
 - 3) istituire, acquistando in proprio o gestire stabilimenti, officine impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
 - 4) acquistare o prendere in affitto aree, magazzini, stabilimenti, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale;
 - 5) acquistare e prendere in affitto aerei-ambulanze per voli sanitari sia territorio nazionale che internazionale. La cooperativa può altresì compiere tutti gli atti occorrenti ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo per

l'attuazione anche solo potenziale dell'oggetto sociale e così fra l'altro:

- fare operazioni, mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie, compresi l'acquisto, la vendita, la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- partecipare a consorzi e ad associazioni.

La cooperativa può avvalersi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

Essa potrà quindi richiedere ed utilizzare le provvidenze previste dalla Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e da Enti Locali, nonché i finanziamenti ed i contributi disposti da enti ed organismi, pubblici e privati. La società, infine, in modo non prevalente e non nei confronti del pubblico può assumere partecipazioni o interessenze in altre società ed imprese, nel rispetto dell'art. 2361 c.c. Restano escluse, in ogni caso, le attività finanziarie e di raccolta di risparmio, se svolte nei confronti del pubblico, come quelle di credito al consumo, di cui al testo unico in materia bancaria e creditizia (legge 1° settembre 1993, n 385).

TITOLO III

SOCI

Articolo 7 - REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge con particolare riferimento agli articoli 2519 e 2522 del codice civile. Se, durante la vita della cooperativa il numero dei soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie e deve essere messa in liquidazione. Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- persona fisica, maggiore età, idoneità fisica alle mansioni, assenza di precedenti penali per reati dolosi contro il patrimonio e la persona e comunque ostativi al raggiungimento degli scopi sociali. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa. La natura dei rapporti che si potranno instaurare tra socio e cooperativa sarà indicata nel regolamento interno che determinerà i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, sarà predisposto dagli amministratori ed approvato dall'assemblea.

Articolo 8 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare

all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non potrà essere superiore né inferiore ai limiti di legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto ed il regolamento interno, di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 7, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo sul libro soci. L'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, che l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 9 - OBBLIGHI DEL SOCIO

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dall'organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera

raccomandata alla cooperativa.

Articolo 10 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Articolo 11 - RECESSO SOCIO

Il socio può recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

In particolare sono cause di recesso:

- a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- b) la ricorrenza di una delle cause di esclusione;
- c) la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente (la perdita dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente);
- d) la sopravvenienza di gravi e comprovanti motivi di ordine familiare o personale che impediscano al socio la partecipazione al raggiungimento degli scopi sociali. Il recesso non può essere parziale. La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

L'organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 12 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento interno o derivanti dal rapporto mutualistico;
- c) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte;
- d) che si assenti senza giustificato motivo dal lavoro per 5 (cinque) giorni consecutivi;
- e) che sia dichiarato fallito.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici

pendenti.

Articolo 13 - DELIBERE DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 14 - MORTE DEL SOCIO

Gli eredi o i legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso della quote secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Articolo 15 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio di esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio, ai sensi dell'art. 2535 c.c.. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società. Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso. La frazione della quota di capitale costituita a seguito della erogazione di dividendi e ristorni, ai sensi degli articoli 2545 quinquies e sexies, unitamente agli interessi legali, potrà essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Articolo 16 - TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONE AL RIMBORSO, RESPONSABILITA' DEI SOCI CESSATI

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti o esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale si è verificato. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa, nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota e nello stesso modo e per lo stesso termine, sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 17 - ELEMENTI COSTITUTIVI

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

b) dalla riserva di legge indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 19 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9;

d) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge o per statuto. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Articolo 18 - VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente articolo. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per diventare socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale ai sensi dell'art. 2530 c.c.

Articolo 19 - BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale va dal giorno 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento)

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ove imposto dalla legge nella misura ivi prevista;

c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti

di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;

d) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Articolo 20 - RISTORNI

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci. I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla qualità delle prestazioni lavorative dei soci.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Articolo 21 - ORGANI

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei sindaci, se nominato.

Articolo 22 - ASSEMBLEA

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi, a cura dell'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R. inviata, o consegnata a mano, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipino tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. L'assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali condizioni, la riunione si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 23 - FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione. Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso con metodo assembleare.

Articolo 24 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI

L'assemblea in prima convocazione delibera con il voto favorevole di più della metà dei voti dei soci aventi diritto al voto su tutti gli oggetti all'ordine del giorno, mentre in seconda convocazione delibera a maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti in assemblea; in ogni caso sono fatte salve le diverse maggioranze previste dalla legge con disposizione inderogabile.

Articolo 25 - VOTAZIONI

Per le votazioni si procederà normalmente con sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. Il voto segreto non è ammesso.

Articolo 26 - VOTO

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci dal almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia amministratore, sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile. Ciascun Socio non può rappresentare più di 3 (tre) soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Articolo 27 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed in sua assenza dalla persona designata dall'assemblea stessa. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Articolo 28 - AMMINISTRAZIONE

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione che si compone da 3 (tre) a 5 (cinque) membri secondo quanto stabilito dall'atto di nomina. Gli amministratori sono rieleggibili. Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente. Il consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove, purché in

Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominati, i sindaci o il revisore. Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o consigliere presente più anziano in età. Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri, i sindaci effettivi ed il revisore (se nominati) ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi. Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la cooperativa, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro tre mesi dagli amministratori e, ove nominati, dal collegio sindacale o dal revisore. L'intervento alla adunanza del consiglio può avvenire, laddove il Presidente lo ritenga opportuno, anche mediante audio o video conferenza; in tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Le decisioni degli amministratori possono anche essere adottate, laddove il presidente lo ritenga opportuno, mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, da far pervenire a mezzo telegramma, telefax o e-mail entro il termine indicato nella richiesta. In tal caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate in tema di decisioni dei soci dal presente statuto. Nei limiti di legge, il consiglio di amministrazione potrà delegare i propri poteri, in tutto o in parte, a uno o più dei propri membri. Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

ARTICOLO 29 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione il consiglio provvede a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati con decisione dei soci lavoratori e gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva decisione dei soci. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati con decisione dei soci, quelli

rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

ARTICOLO 30 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

Al Presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza e la firma sociale, limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale. Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente. Il Presidente, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri rappresentativi ad un altro amministratore, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

ARTICOLO 31 - Collegio Sindacale e revisione legale dei conti
La società può nominare, ai sensi dell'articolo 2543 c.c., l'organo di controllo o il revisore. L'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo. Nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria; ad esso si applica le disposizioni in tema di società per azioni; all'organo di controllo è affidato, in mancanza di nomina del revisore di cui infra, il controllo contabile e la revisione legale dei conti.

Si applicano con riferimento alle competenze, ai poteri e dalla revisione legale dei conti, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le società per azioni e la normativa in materia di organi di controllo e di revisione legale dei conti. L'assemblea, che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati nel secondo comma dell'articolo 2477 c.c. deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del Registro Imprese.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 32 - SCIoglimento ANTICIPATO

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 33 - DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE

In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione dedotti il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo

sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 251 lettera d) c.c. e ad altre disposizioni di legge in materia.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 34 - REGOLAMENTI

L'organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea.

Articolo 35 - RINVIO

Alla presente cooperativa si applicano:

- le disposizioni di legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- le disposizioni sulle onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. In quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- per quanto non previsto dagli artt. 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata. Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio di esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'organo amministrativo è tenuto a convocare l'assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite di 20 (venti) unità.

F.TO FRANCESCO REGGIANI

F.TO ELISABETTA FILOMENA ROMANO NOTAIO (VI E' IL SIGILLO)